

GAZZETTA



UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 14 agosto 1974

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI  
MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

## ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Anno L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

## ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Anno L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato  
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

Ministero dell'interno: Ricompense al valor civile. Pag. 5438

## LEGGI E DECRETI

1973

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
8 ottobre 1973, n. 1137.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Catanzaro ad acquistare un immobile Pag. 5439

1974

LEGGE 26 luglio 1974, n. 343.

Modifiche alle norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero . Pag. 5439

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 luglio 1974.

Esenzione dall'obbligo di consegna, prevista dalla legge 2 febbraio 1939, n. 374, e successive modificazioni, di un esemplare dell'opera « Codice Atlantico » . Pag. 5444

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1974.

Ricostituzione del comitato consultivo per l'esame delle domande presentate ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1960, n. 970 Pag. 5444

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1974.

Modificazioni alla composizione della commissione mista per esprimere il parere sulle domande di riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche . Pag. 5445

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Panda, in Villafranca Lunigiana Pag. 5445

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. Industrie aeronautiche e meccaniche - Rinaldo Piaggio, in Genova. Pag. 5445

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Veiteria Lux, in Montelupo Fiorentino Pag. 5446

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Industrie A. Zanussi, stabilimento di Percia . Pag. 5446

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Ceramica Spilamberto, in Spilamberto . Pag. 5446

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Sybron Italia divisione Kerr, stabilimento di Scafati . Pag. 5447

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1974.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Piemonte . Pag. 5447

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1974.

**Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Cooperativa fornaciai laterizi, in Fosondo di Correggio . . . . .** Pag. 5448

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1974.

**Modificazioni ai decreti ministeriali 28 gennaio 1974 e 5 marzo 1974, riguardanti le misure del diritto speciale da applicare nella zona franca di Gorizia e di Savogna d'Isonzo sui generi previsti dalla legge 1° novembre 1973, n. 762.** Pag. 5448

#### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero di grazia e giustizia:** Esito di ricorsi . . . . . Pag. 5450

**Ministero del tesoro:** Smarrimento di ricevuta di domanda di cambio cartelle . . . . . Pag. 5450

**Ministero della pubblica istruzione:** Esito di ricorso. . . . . Pag. 5450

#### Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di San Bellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . . . Pag. 5450

Autorizzazione al comune di Porto Tolle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . . . Pag. 5450

Autorizzazione al comune di Vico nel Lazio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . . . Pag. 5450

Autorizzazione al comune di Torre de' Picenardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. . . . . Pag. 5450

Autorizzazione al comune di Fiesco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . . . Pag. 5450

Autorizzazione al comune di Grotte di Castro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . . . Pag. 5450

Autorizzazione al comune di Gradoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . . . Pag. 5450

Autorizzazione al comune di Civitella d'Agliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. . . . . Pag. 5451

Autorizzazione al comune di Celleno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . . . Pag. 5451

Autorizzazione al comune di Cellere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . . . Pag. 5451

Autorizzazione al comune di Castiglione in Teverina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. . . . . Pag. 5451

Autorizzazione al comune di Castel Sant'Elia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . . . Pag. 5451

Autorizzazione al comune di Capodimonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . . . Pag. 5451

Autorizzazione al comune di Canepina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . . . Pag. 5451

#### Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di S. Salvo . . . . . Pag. 5451

Modificazioni allo statuto del consorzio di bonifica Val del Foglia, in Pesaro . . . . . Pag. 5451

Modificazioni allo statuto del consorzio di bonifica Stornara e Tara, in Taranto . . . . . Pag. 5451

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Scerni . . . . . Pag. 5451

#### CONCORSI ED ESAMI

**Ministero dei lavori pubblici:** Esito del concorso nazionale per la progettazione del nuovo palazzo di giustizia di Napoli . . . . . Pag. 5452

**Ufficio medico provinciale di Treviso:** Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Treviso . . . . . Pag. 5452

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica con suo decreto del 12 gennaio 1974, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoelencate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportate:

#### MEDAGLIE D'ARGENTO

Alla memoria di **FANTASTICHINI Egildo**, il 14 marzo 1971 in Fiumicino, Roma. — Incurante della propria incolumità, si prodigava, in ora notturna, unitamente ad altri animosi, per spostare un'autovettura che, dopo aver sbandato, era finita sulla corsia di sorpasso in senso obliquo alla carreggiata, costituendo gravissimo pericolo per i veicoli in transito. Nel nobile intento veniva mortalmente investito da un'auto frattanto sopraggiunta, facendo olocausto della vita al proprio generoso slancio di civismo e di umana solidarietà.

**COPPOLETTI Ennio**, il 14 marzo 1971 in Fiumicino, Roma. — Incurante della propria incolumità, si prodigava, in ora notturna, unitamente ad altri animosi, per spostare un'autovettura che, dopo aver sbandato, era finita sulla corsia di sorpasso in senso obliquo alla carreggiata, costituendo gravissimo pericolo per i veicoli in transito. Nel nobile intento veniva investito da un'auto frattanto sopraggiunta, rimanendo gravemente ferito. Luminoso esempio di civismo e di umana solidarietà.

**PINATO Gianni**, il 14 marzo 1971 in Fiumicino, Roma. — Incurante della propria incolumità, si prodigava in ora notturna, unitamente ad altri animosi, per spostare un'autovettura che, dopo aver sbandato, era finita sulla corsia di sorpasso in senso obliquo alla carreggiata, costituendo gravissimo pericolo per i veicoli in transito. Nel corso dell'operazione, scorta un'auto sopraggiungere ad alta velocità, si lanciava, con sprezzo del pericolo, in mezzo alla strada nel generoso, ma vano tentativo di segnalare l'ostacolo.

Alla memoria di **GALDI Giuseppe**, guardia di pubblica sicurezza, il 23 marzo 1972 in Roma. — Capo di una pattuglia in servizio di vigilanza, interveniva nottetempo per rimuovere dal centro di una strada, onde scongiurare l'imminente pericolo di nuove collisioni, alcune autovetture coinvolte in un incidente, assumendo la posizione più esposta. Mentre si prodigava nella rischiosa azione, veniva mortalmente investito da una autovettura che sopraggiungeva, sacrificando la vita ai più puri ideali di incondizionata dedizione al dovere e di nobile altruismo.

**TIEZZI ing. Italiano**, comandante provinciale dei vigili del fuoco, il 30 novembre 1972 in Roma. — Accorreva, fra i primi, con squadre di vigili del fuoco del proprio comando, in uno stabile devastato nottetempo da improvvisa violenta esplosione, in soccorso delle persone rimaste bloccate all'interno. Nonostante l'incendio che frattanto divampava e l'imminente pericolo di cedimento delle strutture e di ulteriori crolli, si prodigava con generosità e grande perizia nella organizzazione e nel coordinamento dell'opera di rimozione delle macerie e di salvataggio dei superstiti. Nel corso della febbrile attività non esitava ad addentrarsi fra le macerie per collaborare all'estrazione di una donna, incinta, rinvenuta semiseppolta da altri generosi. Mirabile esempio di dedizione al dovere, di coraggio e di operante umana solidarietà.

**PASTORELLI ing. Elveno**, ispettore superiore R.T.A., il 30 novembre 1972 in Roma. — Intervenuto, fra i primi, con squadre di vigili del fuoco, in soccorso delle persone rimaste bloccate all'interno di uno stabile devastato nottetempo da improvvisa violenta esplosione, si prodigava incessantemente nella direzione dell'opera di rimozione delle macerie e di salvataggio

dei superstiti. Nel corso della febbrile attività si slanciava fra le macerie, nonostante l'incendio che divampava e l'imminente pericolo di cedimento delle strutture, in aiuto di una donna intravista semisepolta nella parte crollata, riuscendo a portarla in salvo. Ammirabile prova di dedizione al dovere, di coraggio e di spiccata sensibilità umana.

#### MEDAGLIE DI BRONZO

**CIORRA** dott. Mario, il 14 febbraio 1971 in Roma. — Sorpresi in uno stabile due individui in atteggiamento sospetto, non esitava, con felice intuito, a lanciarsi al loro inseguimento. Raggiuntone uno, mentre tentava di trattenerlo a forza veniva aggredito da un complice, nel frattempo sopraggiunto. La sua coraggiosa iniziativa valeva, tuttavia, ad identificare uno dei malviventi ed assicurarlo alla giustizia.

**VALERI** Roberto, il 12 dicembre 1971 in Artena (Roma). — Nonostante la giovanissima età, non esitava ad accorrere in aiuto del fratello, caduto accidentalmente nelle infide acque di un fosso. Nel coraggioso tentativo di soccorrere il congiunto protendendogli le mani, veniva trascinato in acqua e doveva, a sua volta, essere tratto in salvo.

**VALERI** Giancarlo, il 12 dicembre 1971 in Artena (Roma). — Richiamato dalle grida di aiuto, non esitava, malgrado inesperto del nuoto, a gettarsi coraggiosamente nelle infide acque di un fosso, in aiuto dei due fratellini ivi precipitati, riuscendo, dopo notevoli sforzi, a trarne in salvo uno.

**VENTURINI** Danilo, l'11 marzo 1972 in S. Michele al Tagliamento (Venezia). — Scorti due pescatori che, sbalzati dalla loro imbarcazione da una improvvisa, violenta mareggiata, si trovavano in gravi difficoltà, non esitava, con coraggioso ed altruistico intervento, ad affrontare il mare con una barca, riuscendo, dopo notevoli sforzi, a portare a riva uno dei malcapitati, che, purtroppo, nonostante le tempestive cure praticategli, decedeva poco dopo.

**KINER** Tibor, il 18 agosto 1972 in Porto Empedocle (Agrigento). — Spinto da altruistico impulso ed incurante del grave rischio, si slanciava nelle agitate acque del mare, in aiuto di tre bambini, in procinto di annegare. Con il suo coraggioso e tempestivo intervento riusciva, dopo estenuanti sforzi, a trarne in salvo uno.

**TUDISCO** ing. Angelo, ispettore capo R.T.A., il 30 novembre 1972 in Roma. — Incurante del pericolo di nuovi crolli, si portava, con squadre di vigili del fuoco, all'interno di un edificio, devastato nottetempo da improvvisa violenta esplosione e si prodigava incessantemente nel dirigere la febbrile opera di rimozione delle macerie e nella difficile azione di soccorso alle persone ferite o rimaste bloccate nello stabile semidistrutto. Encomiabile esempio di attaccamento al dovere e di sensibilità umana.

**GUIDUCCI** ing. Rufino, ispettore superiore R.T.A., il 30 novembre 1972 in Roma. — Incurante del pericolo di nuovi crolli, si portava, con squadre di vigili del fuoco, all'interno di un edificio devastato nottetempo da improvvisa violenta esplosione e si prodigava incessantemente nel dirigere la febbrile opera di rimozione delle macerie e nella difficile azione di soccorso alle persone ferite o rimaste bloccate nello stabile semidistrutto. Encomiabile esempio di attaccamento al dovere e di sensibilità umana.

**TEODORACOPULOS** ing. Demetrio, ispettore superiore R.T.A., il 30 novembre 1972 in Roma. — Incurante del pericolo di nuovi crolli, si portava, con squadre di vigili del fuoco, all'interno di un edificio devastato nottetempo da improvvisa violenta esplosione e si prodigava incessantemente nel dirigere la febbrile opera di rimozione delle macerie e nella difficile azione di soccorso alle persone ferite o rimaste bloccate nello stabile semidistrutto. Encomiabile esempio di attaccamento al dovere e di sensibilità umana.

(5546)

## LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
8 ottobre 1973, n. 1137.

**Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Catanzaro ad acquistare un immobile.**

N. 1137. Decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Catanzaro viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 18.000.000, dagli eredi del prof. Agostino La Torre, un appartamento sovrastante la sede camerale, da destinarsi alla sistemazione di alcuni servizi camerari necessari per l'espletamento degli accresciuti compiti di istituto.

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1974

Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 3. — SCIARRETTA

LEGGI 26 luglio 1974, n. 343.

**Modifiche alle norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

Art. 1.

L'articolo 1 del testo unico di legge sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero, approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, è sostituito dal seguente:

« Ai parroci è dovuto un assegno supplementare fino a portarne la congrua al limite di annue L. 735.000 dal 1° luglio 1973.

Per il periodo di tempo anteriore il limite è quello stabilito dalle leggi all'epoca in vigore ».

Art. 2.

L'articolo 4 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« L'accertamento del reddito netto beneficiario va eseguito in base alla situazione economico-patrimoniale del beneficiario ecclesiastico alla data di presentazione della domanda di liquidazione, anche se l'assegno di congrua sia dovuto per un periodo di tempo anteriore ».

Art. 3.

L'articolo 5 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« La liquidazione delle attività e delle passività del beneficiario ha luogo prendendo per base la situazione economico-patrimoniale di esso presentata dal parroco,

e l'accertamento della medesima da parte dell'amministrazione è fatto con le norme contenute negli articoli seguenti e tenendo presenti:

a) il verbale di immissione in possesso o di consegna delle temporalità beneficiarie;

b) gli accertamenti dei redditi già eseguiti dagli uffici finanziari;

c) ogni altro elemento di cui l'amministrazione sia in possesso, o che ritenga necessario richiedere all'interessato ».

#### Art. 4.

L'articolo 6 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« Il reddito dei beni immobili va stabilito in base ai contratti di locazione in corso alla data cui si riferisce l'accertamento del reddito beneficiario o in base a stima dell'ufficio tecnico erariale ».

#### Art. 5.

Il secondo comma dell'articolo 8 del predetto testo unico è soppresso.

#### Art. 6.

L'articolo 9 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« Le prestazioni attive corrisposte in generi o derivate, vanno calcolate in equivalente monetario corrispondente alla media delle mercuriali della camera di commercio relative al triennio anteriore alla data cui si riferisce l'accertamento del reddito beneficiario ».

#### Art. 7.

L'articolo 10 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« I proventi casuali inerenti al ministero parrocchiale sono determinati — salvo che il parroco non li abbia dichiarati in misura maggiore nella situazione economico-patrimoniale di cui all'articolo 5 — in ragione di L. 2.000, L. 3.000 e L. 5.000 per ogni cinquecento abitanti della parrocchia o frazione di cinquecento, rispettivamente per parrocchie site in comuni con popolazione fino a 100.000, fino a 500.000 ed oltre i 500.000 abitanti ».

#### Art. 8.

L'ultimo comma dell'articolo 11 del predetto testo unico è soppresso.

#### Art. 9.

L'articolo 12 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« L'imposta locale sui redditi gravante sui terreni e sui fabbricati è dedotta sulla base della media del triennio di cui all'articolo 9.

Per le nomine dei nuovi investiti avvenute fino al 31 dicembre 1976 è dedotta la media dell'ammontare dei tributi sui terreni e sui fabbricati del triennio 1971-1973 ».

#### Art. 10.

L'articolo 13 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« L'imposta locale sui redditi gravante sulle rendite prebendali e sui proventi casuali computati nell'attivo della liquidazione è ammessa nella somma dovuta e pagata nell'anno cui è riferito l'accertamento del reddito beneficiario ».

#### Art. 11.

L'articolo 15 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« E' compreso tra le passività, nell'ammontare corrisposto alla data cui si riferisce l'accertamento del reddito beneficiario, il premio di assicurazione contro i danni dell'incendio e del fulmine, limitatamente ai fabbricati rustici ed urbani, compresa la casa canonica ».

#### Art. 12.

L'ultimo comma dell'articolo 16 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« L'ammissione fra le passività non può avere luogo quando l'onere delle riparazioni sia a carico del conduttore e quando la rendita dei terreni e fabbricati sia stata stabilita al netto, con i criteri di cui alla seconda parte dell'articolo 6 ».

#### Art. 13.

Il penultimo comma dell'articolo 17 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« L'ammontare della spesa deducibile in tutti i casi suddetti è determinato tenendo principalmente conto delle circostanze di cui al n. 2, in misura non inferiore a L. 120.000 e non superiore a L. 180.000 annue per ciascun coadiutore ».

L'ultimo comma dello stesso articolo è soppresso.

#### Art. 14.

L'articolo 19 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« Se la casa canonica manchi, o non possa essere resa abitabile neppure con restauri e non vi siano enti o privati obbligati a provvedere il parroco di abitazione, va ammessa fra le passività un'indennità di alloggio.

Tale indennità è stabilita per una casa adatta allo scopo in base alla media dei prezzi locali, e, comunque, in misura non superiore ad annue L. 80.000 e L. 120.000 per parrocchie site in comuni la cui popolazione non ecceda, rispettivamente, i 100.000 e 300.000 abitanti, ed in misura non superiore ad annue L. 180.000 per parrocchie site in comuni con oltre 300.000 abitanti ».

#### Art. 15.

Il secondo comma dell'articolo 20 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« La spesa relativa è determinata in base a quella sostenuta alla data cui va riferito l'accertamento del reddito beneficiario, tenuto conto degli eventuali provvedimenti ecclesiastici di riduzione o dispensa ».

#### Art. 16.

L'ultimo comma dell'articolo 21 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« La relativa spesa è fissata nell'ammontare corrisposto alla data cui va riferito l'accertamento del reddito beneficiario, ma quella inerente al seminaristico in nessun caso può superare il 5 per cento del reddito in parola risultante dalla liquidazione di congrua ».

**Art. 17.**

Il secondo comma dell'articolo 22 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« E' fatta eccezione per i mutui di miglioramento fondiario, per i quali sono ammissibili le relative quote di ammortamento, per sorte ed interessi, nei limiti del maggior reddito ottenuto e computato tra le attività ».

**Art. 18.**

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 28 del predetto testo unico sono sostituiti dai seguenti:

« Ai vicari ed ai cappellani investiti di un particolare beneficio, e che esercitino in una determinata circoscrizione territoriale, con autonomia ed indipendenza, le funzioni parrocchiali loro demandate, è dovuto, a seguito di domanda dell'investito, un assegno supplementare fino a portarne la congrua al limite di annue L. 350.000 dal 1° luglio 1973.

Per il periodo di tempo anteriore il limite è quello stabilito dalle leggi all'epoca in vigore ».

**Art. 19.**

L'articolo 30 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« E' dovuto ai vicari ed ai cappellani curati, in tutto od in parte, sempre che ricorrano le condizioni di cui agli articoli 24 e 25, ed a titolo di concorso nelle spese di culto o per il servizio della chiesa, il 15 per cento sulla congrua ».

**Art. 20.**

L'articolo 33 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« Ai canonici ed ai beneficiati minori dei capitoli cattedrali è dovuto un assegno supplementare fino a portarne la congrua dal 1° luglio 1973 al limite:

di annue L. 840.000 per i canonici investiti delle prime due dignità;

di annue L. 735.000 per i canonici investiti di altra dignità, o degli uffici di teologo e di penitenziere;

di annue L. 630.000 per i canonici semplici;

di annue L. 350.000 per i beneficiati minori comunque denominati.

Per il periodo di tempo anteriore i limiti sono quelli stabiliti dalle leggi all'epoca in vigore.

Gli assegni di cui sopra sono corrisposti per ciascun capitolo ad un numero di canonici non superiore a 12 e di beneficiati minori non superiore a 6, salvo per i capitoli delle sedi suburbicarie, non soggetti a tale condizione ».

**Art. 21.**

L'articolo 35 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« L'accertamento delle rendite di cui al precedente articolo è fatto tenendo conto:

a) delle rendite proprie della prebenda del canonico o del beneficio minore, se esistano separate dalla massa;

b) della quota di partecipazione alle masse capitolarie in base alla media del triennio anteriore alla data cui va riferito l'accertamento del reddito beneficiario;

c) della quota della massa piccola per distribuzioni corali secondo la media del triennio anzidetto;

d) delle rendite destinate all'adempimento di legati pii od oneri di culto, anche se non comprese nella massa comune ».

**Art. 22.**

Il primo comma dell'articolo 38 del predetto testo unico è soppresso.

**Art. 23.**

L'ultimo comma dell'articolo 39 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« Qualora, però, l'investito ritragga da uno dei due benefici una rendita netta che eccede il maggior dei due limiti di congrua, canonica o parrocchiale, non gli compete alcun supplemento di congrua, né come canonico, né come parroco ».

**Art. 24.**

L'articolo 43 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« Ai vescovi, arcivescovi, prelati ed abati aventi piena giurisdizione vescovile è dovuto un assegno supplementare fino a portarne la congrua dal 1° luglio 1973 al limite di annue L. 2.960.000 e per quelli che siano titolari di sede metropolitana al limite di lire annue 3 milioni 135 mila.

Per il periodo di tempo anteriore il limite è quello stabilito dalle leggi all'epoca in vigore ».

**Art. 25.**

L'articolo 48 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« E' ammissibile tra le passività una spesa per compenso al vicario generale.

L'ammontare di tale spesa è di L. 300.000 annue, compresi gli emolumenti di curia da lui eventualmente percepiti, calcolati sulla media del triennio di cui all'articolo 9.

Nel caso di più diocesi unite in perpetuo può essere ammesso fra le passività il compenso per il vicario generale di ciascuna diocesi ».

**Art. 26.**

L'articolo 49 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« Quando l'amministrazione lo riconosca necessario, può essere ammessa tra le passività, per le diocesi di notevole importanza, la spesa di un segretario, in misura non superiore a L. 180.000 annue, compresi in essa gli emolumenti di curia, eventualmente da lui percepiti e calcolati sulla media del triennio di cui all'articolo 9 ».

**Art. 27.**

L'articolo 52 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« Al vescovo, arcivescovo, prelato od abate, titolare di più diocesi unite in perpetuo, è dovuto un solo assegno supplementare di congrua, da liquidarsi in base al cumulo dei redditi netti delle relative mense.

Al titolare delle diocesi unite in conseguenza della riduzione prevista dagli articoli 16 e 17 del Concordato 11 febbraio 1929, con la Santa Sede, è conservato, invece, il diritto a percepire tutti gli assegni per supplementi di congrua dovuti, a norma delle presenti disposizioni, ai titolari delle singole diocesi unite.

Al vescovo, arcivescovo, prelado od abate, già titolare di diocesi, nominato amministratore apostolico di altra diocesi vacante, verrà corrisposto, su domanda, oltre all'assegno supplementare di congrua eventualmente dovutogli quale titolare della diocesi, un assegno pari alla metà di quello di congrua spettante quale titolare della diocesi vacante ».

Art. 28.

Gli articoli 56 e 57 del predetto testo unico sono sostituiti dal seguente:

« Ai titolari delle parrocchie della città di Roma, oltre all'assegno supplementare di congrua previsto dall'articolo 1 sul limite di annue L. 735.000 dal 1° luglio 1973 gravante sul bilancio del Fondo per il culto, viene corrisposto, su domanda, un secondo assegno sul bilancio del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma, per la differenza, fino alla maggiore misura di annue L. 1.250.000 a decorrere sempre dal 1° luglio 1973.

Per il periodo di tempo anteriore la maggiore misura è quella stabilita in base alle leggi all'epoca in vigore ».

Art. 29.

Sono soppresse al comma primo dell'articolo 58 del predetto testo unico le parole « a decorrere dal 1° aprile 1925 ».

Art. 30.

Il secondo comma dell'articolo 63 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« Sono egualmente notificati i provvedimenti relativi a diniego o concessione parziale dell'assegno per spese di culto, di cui agli articoli 24 e 25, alla revisione delle liquidazioni di cui all'articolo 78 ed alle modificazioni delle medesime ai sensi degli articoli 60, 77, 78 e 92 ».

Art. 31.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 70 del predetto testo unico sono sostituiti dal seguente:

« Per le parrocchie aventi un reddito netto beneficiario inferiore a L. 150.000 è dovuto all'economista spirituale un assegno annuo di L. 220.000 dal 1° luglio 1973. Per il periodo di tempo anteriore l'assegno è quello stabilito dalle leggi all'epoca in vigore ».

Art. 32.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 71 del predetto testo unico sono sostituiti dal seguente:

« Agli economisti spirituali di parrocchie vacanti aventi un reddito netto beneficiario inferiore a L. 150.000 è dovuto l'assegno per spese di culto già liquidato a favore del cessato titolare, ed in difetto, da liquidarsi a norma degli articoli 24 e 25 ».

Art. 33.

Agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi le congrue ed i supplementi di congrua corrisposti sui bilanci del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, sia per concessione delle amministrazioni suddette, sia per concessione anteriore dello Stato, qualunque ne sia l'origine e la causa, sono considerati reddito di lavoro dipendente e classificati nella categoria C di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Gli assegni di congrua sono corrisposti al lordo delle somme già stanziare, nei bilanci delle amministrazioni che li corrispondono, per fare fronte agli oneri di spesa, che erano a loro carico, relativi all'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

L'articolo 73 del regio decreto 29 gennaio 1931, n. 727, è soppresso.

Art. 34.

Il primo comma dell'articolo 78 del predetto testo unico è sostituito dai seguenti:

« Indipendentemente dal disposto di cui al precedente articolo, le liquidazioni dell'assegno supplementare di congrua saranno sottoposte di ufficio a revisione generale periodica del reddito.

A solo tale effetto si considerano come non effettuate le liquidazioni revisionali eseguite in applicazione del precedente articolo.

L'accertamento revisionale e le conseguenti rettifiche avverranno secondo i criteri, i limiti e le modalità stabilite per le prime liquidazioni, e la liquidazione revisionale avrà decorrenza dal 1° gennaio o 1° luglio successivo alla data del decreto di approvazione ».

Art. 35.

Ai fini dell'applicazione del disposto dell'articolo 78 del predetto testo unico, la revisione generale delle liquidazioni sarà effettuata entro dieci anni a partire dal 1° gennaio 1977 ed avrà ad oggetto le liquidazioni definitive.

In sede di tale revisione, l'accertamento del reddito beneficiario sarà effettuato con riferimento alla situazione economico-patrimoniale quale risulta dallo stato di fatto e di diritto del beneficio alla data del 1° gennaio 1977.

In ogni decennio successivo si farà luogo a nuova revisione generale delle liquidazioni definitive alla data di inizio del decennio, e ciò con riferimento alla situazione patrimoniale beneficiaria esistente a tale data di inizio del decennio.

Art. 36.

Qualora in sede di notifica della liquidazione revisionale la parrocchia risulti vacante, l'accertamento del reddito beneficiario che ne è a base è operativo di effetti nei confronti dell'economista spirituale, ai fini della applicazione dell'articolo 70 del predetto testo unico.

Art. 37.

L'articolo 82 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« Gli assegni di congrua, supplementi di congrua, spese di culto, indennità di decime, o altro titolo, sono corrisposti dalla data della bolla di nomina o da quella del civile riconoscimento dell'ente, qualora tale provvedimento sia posteriore alla bolla di nomina ».

Art. 38.

L'articolo 83 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« Ai giudizi sostenuti dall'Avvocatura dello Stato nell'interesse del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 ».

**Capo II**

## DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

**Art. 39.**

Le spese per il coadiutore, per l'indennità di alloggio, per il vicario generale e per il segretario del vescovo che risultino computate nelle liquidazioni dell'assegno supplementare di congrua, divenute definitive alla data di entrata in vigore della presente legge, sono aumentate con i criteri di determinazione stabiliti rispettivamente agli articoli 17, 19, 48 e 49 del predetto testo unico.

L'aumento è apportato su istanza del titolare del beneficio. Peraltro, esso darà immediatamente luogo alla revisione generale della liquidazione, di cui all'articolo 78 del predetto testo unico indipendentemente dal criterio cronologico dell'anno di approvazione della liquidazione.

**Art. 40.**

Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati adottati provvedimenti negativi di corresponsione dell'assegno supplementare di congrua al canonico-parroco o dell'assegno per onorario nonché per spese di culto all'economista spirituale, potrà farsi luogo alla concessione di tale assegni sulla base dei limiti stabiliti rispettivamente dall'ultimo comma dell'articolo 39 e dal primo dell'articolo 70 del predetto testo unico, purché ne sia proposta domanda.

Non appena effettuata la concessione si farà immediatamente luogo alla revisione generale della liquidazione di cui all'articolo 78 del predetto testo unico.

**Art. 41.**

Il pagamento dell'assegno supplementare di congrua è ordinato, in via continuativa, dalle direzioni provinciali del tesoro, in base a ruolo di spesa fissa.

Il titolare del beneficio ecclesiastico, all'atto della riscossione dell'assegno di congrua, è tenuto a sottoscrivere, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione attestante di essere stato in possesso del beneficio stesso per tutto il periodo di tempo cui si riferisce la riscossione, e di avere adempiuto alle funzioni del suo ufficio.

La comunicazione di vacanza del beneficio ecclesiastico, di cui all'articolo 31 del regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, va effettuata dall'ordinario diocesano, nello stesso termine di otto giorni, oltre che alla prefettura anche alla direzione provinciale del tesoro.

**Art. 42.**

Gli articoli 14, 55, 65, 76 ed 84 del predetto testo unico sono soppressi.

**Art. 43.**

L'articolo 45 del regolamento approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 228, è soppresso.

**Art. 44.**

I limiti di congrua stabiliti per il clero contemplati nell'articolo 24, secondo comma della legge 27 maggio 1929, n. 848, e gli assegni spettanti al clero del Pantheon in applicazione del disposto dell'articolo 5

del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 dicembre 1947, n. 1481, e successive modificazioni sono aumentati nelle stesse proporzioni e con la medesima decorrenza dell'aumento apportato ai limiti dai precedenti articoli 1, 18, 20, 24, 28 e 31.

**Art. 45.**

A decorrere dal 1° gennaio 1975 è istituita l'indennità integrativa speciale mensile per l'adeguamento al costo della vita dei limiti di congrua di cui ai precedenti articoli 1, 18, 20, 24 e 28, dell'assegno all'economista spirituale di cui all'articolo 31, nonché dei limiti di congrua per il clero ex austro-ungarico e degli assegni al clero del Pantheon determinati ai sensi del precedente articolo 44; la misura mensile lorda sarà determinata annualmente sulla base degli incrementi della stessa indennità per i dipendenti statali in attività di servizio, a partire dal 1° gennaio 1974, in applicazione dell'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni.

L'indennità istituita con il precedente comma non è cumulabile con quella spettante in applicazione dell'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni.

**Art. 46.**

Salvo per quanto concerne la applicazione degli articoli 1, 18, 20, 24, 28, 31 e 44, la presente legge entrerà in vigore il 1° gennaio o il 1° luglio successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

**Art. 47.**

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in L. 2.500.000.000 per il 1973 ed in L. 5.000.000.000 per il 1974 si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

**Art. 48.**

Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere con decreto del Presidente della Repubblica alla riunione in nuovo testo unico di tutte le vigenti disposizioni di legge che disciplinano la liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1974

LEONE

RUMOR — TAVIANI —  
COLOMBO — TANASSI —  
GIOLITTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 luglio 1974.

Esenzione dall'obbligo di consegna, prevista dalla legge 2 febbraio 1939, n. 374, e successive modificazioni, di un esemplare dell'opera « Codice Atlantico ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 7 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, modificata con decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660, concernente la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni, e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052;

Vista la domanda in data 30 aprile 1974 con la quale la Casa editrice G. Barbera universitaria S.p.a. con sede in Firenze, via Scipione Ammirato n. 37, chiede l'esenzione della consegna di taluni degli esemplari d'obbligo dell'opera « Codice Atlantico »;

Considerati il carattere strettamente tecnico e scientifico dell'opera, il pregio della realizzazione e l'elevato costo dell'edizione;

Sentito il parere della commissione consultiva di cui all'art. 12 della legge sopracitata;

Decreta:

E' concessa temporanea esenzione dall'obbligo della consegna prevista dalla legge 2 febbraio 1939, n. 374, e successive modificazioni, relativamente all'opera « Codice Atlantico » della Casa editrice G. Barbera universitaria S.p.a. di Firenze.

L'esenzione riguarda l'esemplare dell'opera di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1974

p. Il presidente: SARTI

(6424)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1974.

Ricostituzione del comitato consultivo per l'esame delle domande presentate ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1960, n. 970.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 1° agosto 1959, n. 703, concernente il credito alle imprese individuali od in forma sociale o associata che esercitano l'attività di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari per la creazione ed il miglioramento degli impianti e delle attrezzature;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1960, n. 970, concernente il regolamento di esecuzione della legge 1° agosto 1959, n. 703;

Visto il proprio decreto 1° dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti addì 12 aprile 1972, registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 311, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 13 giugno 1972;

Considerata l'opportunità di provvedere alla ricostituzione del Comitato predetto;

Viste le nuove designazioni fatte dalle amministrazioni ed enti interessati;

Decreta:

Art. 1.

Il comitato consultivo per l'esame delle domande presentate ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1960, n. 970, è composto come segue:

Orlando on. sen. dott. Giulio, sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero;

Serretti dott. Franco, dirigente generale del Ministero del commercio con l'estero, membro effettivo e Polverisi dott. Marco, dirigente superiore, membro supplente;

Miconi prof. Gastone, dirigente generale del Ministero del tesoro, membro effettivo e Zitelli dott. Innocenzo, dirigente superiore, membro supplente.

Cantile dott. Fernando, dirigente generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, membro effettivo e Cappelli dott. Mario, dirigente superiore, membro supplente;

Di Chio dott. Vincenzo, dirigente generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, membro effettivo e Veneri dott. Renato, ispettore generale, membro supplente;

Giardioli dott. Angiolino, direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, membro effettivo e Plazzi dott. Luciano, ispettore generale, membro supplente.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Guglielmo Costantini, direttore di divisione, ed in caso di assenza o impedimento dal dott. Aldo Alfano, direttore di sezione.

Art. 2.

Per le misure del gettone di presenza si applicano le disposizioni stabilite: dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 integrato con la legge 5 giugno 1967, n. 417; dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente il divieto di corrispondere ai dirigenti indennità, proventi e compensi dovuti in connessione con la loro carica nonché dall'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 732, concernente il divieto di corrispondere al personale statale indennità, compensi, premi, gettoni di presenza per l'opera svolta quale dipendente dello Stato o in rappresentanza dell'amministrazione statale. La relativa spesa farà carico al cap. 1162 del bilancio del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario 1974 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

Art. 3.

I componenti del comitato durano in carica due anni; tuttavia seguitano ad esercitare la loro funzione fino a quando non siano stati sostituiti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1974

Il Ministro: MATTEOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1974  
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 347

(5460)



DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1974.

**Modificazioni alla composizione della commissione mista per esprimere il parere sulle domande di riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche.**

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE  
DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO  
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il decreto interministeriale del 2 febbraio 1973, che prevede la costituzione di una commissione, composta da funzionari del Ministero della marina mercantile e del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per esprimere il parere sulle domande di riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche ai fini della legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Visto il decreto del 18 dicembre 1973, con il quale è stata nominata la commissione sopraindicata;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Armando Natale, primo dirigente del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, è nominato membro della commissione, in sostituzione del dott. Antonio Danelli.

Art. 2.

Il dott. Antonio Danelli, primo dirigente del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e la dott.ssa Sergia Maria Mostacci, consigliere del Ministero della marina mercantile, sono nominati membri supplenti.

Le funzioni di segretario sono svolte dal dott. Franco Nardi, consigliere del Ministero della marina mercantile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1974

*Il Ministro per la marina mercantile*  
COPPO

*Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile*  
PRETI

(6426)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1974.

**Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Panda, in Villafranca Lunigiana.**

IL MINISTRO  
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE  
DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. Panda, con sede in Villafranca Lunigiana (Massa Carrara), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Panda, con sede in Villafranca Lunigiana (Massa Carrara).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dall'11 ottobre 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1974

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*

BERTOLDI

*Il Ministro*

*per il bilancio e la programmazione economica*

GIOLITTI

*Il Ministro per il tesoro*

COLOMBO

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*

DE MITA

(6751)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1974.

**Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. Industrie aeronautiche e meccaniche - Rinaldo Piaggio, in Genova.**

IL MINISTRO  
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. Industrie aeronautiche e meccaniche - Rinaldo Piaggio, con sede in Genova, ha in corso operazioni di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. Industrie aeronautiche e meccaniche - Rinaldo Piaggio, con sede in Genova.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 dicembre 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1974

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*

BERTOLDI

*Il Ministro*

*per il bilancio e la programmazione economica*

GIOLITTI

*Il Ministro per il tesoro*

COLOMBO

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*

DE MITA

(6753)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1974.

**Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Vetreria Lux, in Montelupo Fiorentino.**

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Vetreria Lux di Montelupo Fiorentino (Firenze), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoratori ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Vetreria Lux di Montelupo Fiorentino (Firenze).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 gennaio 1973, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1974

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*

BERTOLDI

*Il Ministro*

*per il bilancio e la programmazione economica*

GIOLITTI

*Il Ministro per il tesoro*

COLOMBO

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*

DE MITA

(6754)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1974.

**Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Industrie A. Zanussi, stabilimento di Porcia.**

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. Industrie A. Zanussi, stabilimento di Porcia (Pordenone), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoratori ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Industrie A. Zanussi, stabilimento di Porcia (Pordenone).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 28 maggio 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1974

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*

BERTOLDI

*Il Ministro*

*per il bilancio e la programmazione economica*

GIOLITTI

*Il Ministro per il tesoro*

COLOMBO

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*

DE MITA

(6752)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1974.

**Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Ceramica Spilamberto, in Spilamberto.**

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Ceramica Spilamberto di Spilamberto (Modena), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Ceramica Spilamberto di Spilamberto (Modena).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 6 aprile 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1974

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*

BERTOLDI

*Il Ministro*

*per il bilancio e la programmazione economica*

GIOLITTI

*Il Ministro per il tesoro*

COLOMBO

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*

DE MITA

(6757)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1974.

**Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Sybron Italia divisione Kerr, stabilimento di Scafati.**

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Sybron Italia divisione Kerr, stabilimento di Scafati (Salerno), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Sybron Italia divisione Kerr, stabilimento di Scafati (Salerno).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dall'8 febbraio 1973, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1974

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*

BERTOLDI

*Il Ministro*

*per il bilancio e la programmazione economica*

GIOLITTI

*Il Ministro per il tesoro*

COLOMBO

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*

DE MITA

(6756)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1974.

**Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Piemonte.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364 che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Visto il decreto interministeriale 20 dicembre 1973 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 dell'11 febbraio 1974;

Considerate le proposte della regione Piemonte in data 3 agosto 1973 prot. n. 4123 e 17 settembre 1973 prot. n. 2286;

Vista la nota 8 marzo 1974, con la quale la regione Piemonte medesima ha chiesto, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364 la emanazione di un decreto di rettifica di delimitazione delle zone agrarie della provincia di Vercelli e del comune di Borgo D'Ale;

Riesaminate le citate proposte 3 agosto e 17 settembre 1973;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità dei seguenti eventi atmosferici, ai fini della concessione alle aziende agrarie, delle provvidenze creditizie di cui all'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

*Vercelli* - grandinata del 17 luglio 1973.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive e contributivo-credite per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della citata legge n. 364:

Vercelli - gelate e brinate verificatesi nei mesi di aprile e maggio 1973:

comune di Borgo D'Aic (località comprese tra la frazione Areglia, confine comunale con Alice C.lle, Canale della Mandria strada dell'Arbuscello, circonvallazione Sud, strada Livorno, Canale della Mandria, confini comunali con Moncrivello e Maglione).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1974

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*  
BISAGLIA

p. *Il Ministro per il tesoro*

FABRI

(6428)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1974.

**Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Cooperativa fornaciai laterizi, in Fosdondo di Correggio.**

**IL MINISTRO  
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE  
DI CONCERTO CON**

**I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO**

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la Cooperativa fornaciai laterizi di Fosdondo di Correggio (Reggio Emilia), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udita il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Cooperativa fornaciai laterizi di Fosdondo di Correggio (Reggio Emilia).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 gennaio 1973, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1974

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*  
BERTOLDI

*Il Ministro  
per il bilancio e la programmazione economica*

GIOLITTI

*Il Ministro per il tesoro*  
COLOMBO

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*  
DE MITA

(6755)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1974.

**Modificazioni ai decreti ministeriali 28 gennaio 1974 e 5 marzo 1974, riguardanti le misure del diritto speciale da applicare nella zona franca di Gorizia e di Savogna d'Isonzo sui generi previsti dalla legge 1° novembre 1973, n. 762.**

**IL MINISTRO PER LE FINANZE**

Visto il proprio decreto n. 2/517 del 28 gennaio 1974, con il quale, ai sensi dell'art. 1 della legge 1° novembre 1973, n. 762, concernente l'istituzione di un diritto speciale su alcuni generi introdotti nella zona franca comprendente i comuni di Gorizia e di Savogna d'Isonzo, sono state stabilite, per i generi di cui alla lettera a) dell'art. 3 della stessa legge, in L. 30 al litro per la benzina ed in L. 15 al litro per il petrolio ed il gasolio le misure del diritto speciale di cui trattasi;

Visto il proprio decreto n. 2/802 del 5 marzo 1974, con il quale sono state fissate, in relazione ai valori stabiliti nel provvedimento n. 12/1971 in data 30 giugno 1971 del Comitato interministeriale dei prezzi, le misure del diritto speciale in discorso sui prodotti petroliferi non compresi nel suddetto decreto n. 2/517, e quelle per gli altri generi previsti dalla lettera b) dell'art. 3 della legge n. 762 del 1973, con riferimento ai valori praticati sui mercati di Gorizia e di Savogna d'Isonzo in regime di zona franca, riferiti al 1972;

Vista la deliberazione consiliare n. 66 del 22 marzo 1974, del comune di Gorizia, intesa ad ottenere la rideterminazione dei valori sopra specificati, nonché della misura del diritto speciale gravante sui generi previsti dall'art. 3, lettera b) della legge in discorso;

Vista la deliberazione n. 22 del 2 aprile 1974 del comune di Savogna d'Isonzo contenente richieste analoghe a quelle formulate dal comune di Gorizia;

Vista la lettera n. 2097 in data 20 febbraio 1974 con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, dopo avere evidenziato le sfavorevoli conseguenze che l'applicazione del diritto speciale, previsto dall'art. 1 della legge 1° novembre 1973, n. 762, ai contingenti di merci indicati nelle tabelle « A » e « B » allegate alla legge 1° dicembre 1948, n. 1438, e successive modificazioni, prorogata, da ultimo, con legge 27 dicembre 1973, n. 846, causerebbe alla economia isontina, ha chiesto che venisse esaminata la possibilità di modificare la ripetuta legge n. 726/1973, nel senso di escludere dall'applicazione di tale norma i comuni di Gorizia e di Savogna d'Isonzo;

Visto il verbale del comitato provinciale prezzi di Gorizia n. 196 del 22 marzo 1974, con il quale è stato espresso il prescritto parere circa i prezzi dei generi indicati nel menzionato decreto n. 2/802 del 5 marzo 1974, secondo i dati risultanti alla dogana di Gorizia del dicembre 1973;

Vista la lettera n. 4075 in data 18 maggio c.a. con la quale la Direzione generale delle dogane e imposte indirette ha rilevato:

a) che l'applicazione del diritto speciale in questione, nelle misure fissate con il ripetuto decreto n. 2/802 del 5 marzo c.a., sugli olii combustibili densi impiegati nei prevalenti usi industriali, nonché sui lubrificanti diversi da quelli bianchi, comporta un onere superiore a quello che graverebbe su tali generi mediante la tassazione con l'imposta di fabbricazione;

b) che per quanto concerne i valori medi dei generi previsti dall'art. 3, lettera b) della legge 1° novembre 1973, n. 762, indicati nella citata deliberazione n. 66 del 22 marzo c.a., solo per gli olii combustibili il relativo prezzo, al netto di ogni tributo, può essere ora rilevato dal provvedimento C.I.P. n. 8/1974 (*Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 20 febbraio 1974), mentre per gli olii lubrificanti non esiste un prezzo C.I.P., ma che, comunque, essendo stato fissato un valore superiore a L. 1000 al kg., la misura del diritto speciale è correlativamente superiore a L. 15.000 al quintale, cioè superiore alla misura dell'imposta di fabbricazione;

c) che, da un esame comparativo fra i valori medi risultanti dalla citata delibera e quelli riportati nel suddetto decreto n. 2/802, per lo zucchero e la birra possono considerarsi congrui i prezzi medi indicati nel decreto, mentre per il caffè tostato il valore medio può fissarsi in L. 1.100 al kg.;

Ritenuto che, non essendo state formulate osservazioni con la citata lettera n. 4075 circa il valore medio da attribuire al caffè crudo, si può ritenere congruo, per tale prodotto, in relazione al sopracitato valore medio di L. 1.100 attribuito al caffè tostato, il prezzo di L. 900 al kg. indicato nella deliberazione n. 66 del consiglio comunale di Gorizia;

Vista la lettera del Ministero del commercio con l'estero con la quale viene indicato in L. 877 il valore medio dei surrogati del caffè per kg.;

Considerato:

che, come desumesi dai provvedimenti sopra specificati, a seguito di un riaccertamento dei valori medi degli olii combustibili il prezzo può essere confermato nelle misure stabilite nel precedente decreto n. 2/802 del 5 marzo 1974, corrispondente a quello fissato dal C.I.P. con il provvedimento n. 12/1971 in data 30 giugno 1971 e vigente alla data del 31 dicembre 1973 e, cioè:

1) olio combustibile fluido:

- a) superiore a 3° E L. 1.730 a q.le  
b) fino a 5° E L. 1.351 a hl.

2) olio semifluido e denso:

- a) superiore a 5° E  
e fino a 7° E L. 1.408 a q.le  
b) superiore a 7° E L. 1.307 a q.le

che, in base ad analogo riaccertamento, possono, altresì, confermarsi nelle misure stabilite nel menzionato decreto n. 2/802 del 5 marzo 1974, corrispondenti ai prezzi sui quali si applicava in precedenza la speciale imposta di consumo, i valori medi dei generi sottoelencati:

3) lubrificanti per autovetture:

- a) Fiat Multigrado . . . . . L. 1.113 a kg.  
VS . . . . . » 913 » »  
VIO . . . . . » 663 » »  
b) AGIP Sintesis . . . . . » 1.363 » »  
Supermultigrade . . . . . » 1.213 » »  
H D . . . . . » 913 » »  
c) Shell Super 10 W 50 . . . . . » 1.313 » »  
Super 100 . . . . . » 1.213 » »  
Multigrade . . . . . » 1.113 » »  
Doublegrade . . . . . » 963 » »

- d) Total GTS Multigrade . . . L. 1.213 a kg.  
Multigrade . . . . . » 1.113 » »  
Super H D . . . . . » 913 » »  
4) Zucchero . . . . . » 180 » »  
5) Birra nazionale . . . . . » 190 » l.  
Birra estera . . . . . » 250 » »

che, a seguito del riaccertamento dei valori medi relativi al caffè crudo e tostato, nonché ai surrogati del caffè in base alle sopracitate lettere n. 4075 in data 18 maggio 1974 della Direzione generale delle dogane e n. 1/420759 del 29 luglio 1974 del Ministero del commercio con l'estero, i prezzi di tali generi possono essere fissati come segue:

- 6) caffè crudo . . . . . L. 900 a Kg.  
7) caffè tostato . . . . . » 1.100 » »  
8) surrogati del caffè . . . . . » 877 » »

Considerato, peraltro, che l'applicazione del diritto speciale di cui trattasi con l'aliquota del 15 per cento fissata nel decreto ministeriale importa, effettivamente, la conseguenza, per alcuni prodotti, che gli stessi vengono a subire un onere maggiore di quello che sopporterebbero se fossero assoggettati all'imposta di fabbricazione;

Ritenuto che, al fine di rendere economicamente conveniente, per i territori interessati, l'utilizzazione dei contingenti dei generi introdotti nella zona franca, è necessario diminuire, per i motivi sopra esposti, le aliquote per l'applicazione del diritto speciale di cui trattasi;

Considerato:

che, ai fini della speditezza del calcolo per l'applicazione del diritto speciale in argomento, attesi i diversi prezzi, in rapporto alle specifiche caratteristiche, dello stesso prodotto base, è opportuno fissare un'aliquota unica, in misura idonea a rendere economicamente conveniente, nonostante l'applicazione del diritto stesso, l'utilizzazione dei contingenti sopra accennati;

che, per raggiungere il fine sopra indicato, appare idonea l'aliquota fissa del 2 per cento, applicando il sistema praticato nel precedente decreto ministeriale;

Decreta:

Il proprio decreto n. 2/802 del 5 marzo 1974 è modificato e, per l'effetto, la misura del diritto speciale previsto dall'art. 1 della legge 1° novembre 1973, n. 762, è stabilita nel 2 per cento dei valori sopra determinati per i seguenti generi:

oli di combustibili e lubrificanti, zucchero, birra nazionale ed estera, caffè crudo, caffè tostato e surrogati del caffè.

La misura del diritto speciale sopra citato, riportata nel presente decreto sarà applicata, a decorrere dal 1° gennaio 1974, per tutto il periodo in cui vigerà nei comuni di Gorizia e di Savogna d'Isonzo il regime di zona franca, ma, comunque, non oltre il 31 dicembre 1975.

L'intendente di finanza di Gorizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 6 agosto 1974

Il Ministro: TANASSI

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

### MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

#### Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1974, registro n. 19 Giustizia, foglio n. 321, è stata dichiarata cessata la materia del contendere relativa al ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal cancelliere capo di pretura Cannizzaro Nicolò avverso il decreto ministeriale 14 luglio 1969, con il quale venivano promossi alla qualifica di cancelliere capo di tribunale di 2° classe (ex grado VII) settanta funzionari di cancelleria, a seguito dello scrutinio per merito comparativo indetto, per le vacanze al 31 dicembre 1965, con decreto ministeriale 8 gennaio 1965, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione.

(6518)

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1974, registro n. 19 Giustizia, foglio n. 322, è stata dichiarata cessata la materia del contendere relativa al ricorso in via straordinaria al Capo dello Stato presentato dai cancellieri capi di pretura Argenton Aldo, Lapi Gino, Nicosia Girolamo e Sodano Salvatore avverso il decreto ministeriale 14 luglio 1969, con il quale venivano promossi alla qualifica di cancelliere capo di tribunale di 2° classe (ex grado VII) settanta funzionari a seguito dello scrutinio indetto, per le vacanze al 31 dicembre 1965, con decreto ministeriale 8 gennaio 1965, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione.

(6519)

### MINISTERO DEL TESORO

#### Smarrimento di ricevuta di domanda di cambio cartelle

(1ª pubblicazione)

Elenco n. 10

E' stato denunciato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 132 mod. cambio, ric. 3,50%. - Data: 10 maggio 1968. - Ufficio che rilasciò la ricevuta: tesoreria provinciale di Salerno. - Intestazione: Di Stefano Vito, nato a Sassano il 10 dicembre 1941, ivi domiciliato in via Silla. - Titoli del debito pubblico: al portatore 6. - Capitale: L. 140.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 19 luglio 1974

(6322)

### MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

#### Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1974, registro n. 40 Istruzione, foglio n. 239, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa Vicuna Lucia, avverso il provvedimento ministeriale n. 14574 del 6 agosto 1970, relativo alla nomina a preside in prova negli istituti tecnici ed alla assegnazione di sede, nella parte concernente la decorrenza, agli effetti economici, della nomina stessa.

(6517)

### MINISTERO DELL'INTERNO

#### Autorizzazione al comune di San Bellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1974, il comune di San Bellino (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.060.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(3135/M)

#### Autorizzazione al comune di Porto Tolle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1974, il comune di Porto Tolle (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 328.401.285, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(3136/M)

#### Autorizzazione al comune di Vico nel Lazio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1974, il comune di Vico nel Lazio (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.111.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(3137/M)

#### Autorizzazione al comune di Torre de' Picenardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1974, il comune di Torre de' Picenardi (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.867.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3138/M)

#### Autorizzazione al comune di Fiesco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1974, il comune di Fiesco (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.800.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(3139/M)

#### Autorizzazione al comune di Grotte di Castro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1974, il comune di Grotte di Castro (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.508.318, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(3140/M)

#### Autorizzazione al comune di Gradoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1974, il comune di Gradoli (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.219.117, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(3141/M)

**Autorizzazione al comune di Civitella d'Agliano  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1974, il comune di Civitella d'Agliano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.182.110, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3142/M)

**Autorizzazione al comune di Celleno  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1974, il comune di Celleno (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.442.846, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(3143/M)

**Autorizzazione al comune di Cellere  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1974, il comune di Cellere (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.458.879, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(3144/M)

**Autorizzazione al comune di Castiglione in Teverina  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1974, il comune di Castiglione in Teverina (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.706.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3145/M)

**Autorizzazione al comune di Castel Sant'Elia  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1974, il comune di Castel Sant'Elia (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.862.781, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(3146/M)

**Autorizzazione al comune di Capodimonte  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1974, il comune di Capodimonte (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.940.390, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(3147/M)

**Autorizzazione al comune di Canepina  
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1974, il comune di Canepina (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.082.080, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(3148/M)

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA  
E DELLE FORESTE**

**Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato  
di un terreno in comune di S. Salvo**

Con decreto interministeriale 19 aprile 1974, n. 7887, del Ministero per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le finanze sono stati trasferiti dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato gli appezzamenti di terreno, siti in comune di S. Salvo (Chieti), della superficie complessiva di mq 9.613 e iscritti nel catasto di quel comune al foglio n. 8 particelle 267½, 264½, 263½, 260½, 259½, 296½, 257½, 59½, 60½, 406½, 61½, 363½, 63½, 67½, 65½, 244½, 123½, 124½, 280½, 143½, 149½, 183½, 217½, 192½; al foglio n. 12 particelle 1½, 3½, 4½, 5½, 6½, 486½, 7½, 513½.

(6522)

**Modificazioni allo statuto  
del consorzio di bonifica Val del Foglia, in Pesaro**

Con decreto ministeriale 23 luglio 1974, n. 12855, sono state approvate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, le modificazioni allo statuto del consorzio di bonifica Val del Foglia, in Pesaro, come da delibera n. 15 del consiglio dei delegati 20 novembre 1973.

(6523)

**Modificazioni allo statuto  
del consorzio di bonifica Stornara e Tara, in Taranto**

Con decreto ministeriale 23 luglio 1974, n. 12854, sono state approvate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 23 febbraio 1933, n. 215, le modificazioni allo statuto del consorzio di bonifica Stornara e Tara, in Taranto, di cui alla deliberazione del consiglio dei delegati 2 febbraio 1974.

(6524)

**Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali  
in comune di Scerni**

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1974, n. 3680, è stato approvato l'atto n. 93794 di rep. del 28 dicembre 1972, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Silvestri Americo, nato a Scerni il 5 agosto 1925, delle zone demaniali facenti parte del tratturo «Lanciano-Cupello» 2° tronco rurale in Scerni, estese mq 725, riportate in catasto alle particelle numeri 433 parte e 499 del foglio di mappa n. 29 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con i numeri 154 e 160.

(6362)

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1974, n. 3675, è stato approvato l'atto n. 93399 di rep. del 2 dicembre 1972, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a D'Ercole Luigi, nato a Scerni il 20 luglio 1909, delle zone demaniali facenti parte del tratturo «Lanciano-Cupello» 2° tronco rurale in Scerni, estese mq 9110, riportate in catasto alle particelle numeri 206 parte e 417 del foglio di mappa n. 18 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con i numeri 216 e 217.

(6363)

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1974, n. 2639, è stato approvato l'atto n. 93067 di rep. del 17 novembre 1972, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a D'Ercole Domenico, nato a Scerni il 4 gennaio 1940, della zona demaniale facente parte del tratturo «Lanciano-Cupello» 2° tronco rurale in Scerni, estesa mq 2160, riportata in catasto alla particella n. 439 del foglio di mappa n. 16 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con il n. 79.

(6365)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Esito del concorso nazionale per la progettazione del nuovo palazzo di giustizia di Napoli

Con il decreto ministeriale 18 luglio 1974, n. 6099/6811, è stata approvata la relazione conclusiva con la quale la commissione giudicatrice per la progettazione del nuovo palazzo di giustizia di Napoli ha formulato la graduatoria motivata di merito dei progettisti che hanno partecipato alla seconda fase del concorso in questione e sono stati attribuiti, a norma dell'art. 10 del bando di concorso, i premi ed i rimborsi spese, per il vincitore e gli altri concorrenti nelle misure seguenti:

L. 25.000.000 al progetto vincitore redatto dai signori:

Corrado Beguinot;  
Antonio Capobianco;  
Michele Capobianco;  
Arrigo Croce;  
Elio Giangreco;  
Giuseppe Giordano;  
Gino Parolini;  
Massimo Pico Ciamarra;  
Daniele Zagaria.

L. 5.000.000, quale rimborso spese al progetto redatto dai signori:

Nicola Pagliara;  
Francesco Bruno;  
Lucio Morrìca;  
Franco Sabetti;  
Federico Massimo Mazzolani;  
Carlo Funel.

L. 5.000.000, quale rimborso spese al progetto redatto dai signori:

Mario Ingrams;  
Sante De Sanctis;  
Roberto Reviglio Della Venaria;  
Franco Tenca.

L. 5.000.000, quale rimborso spese al progetto redatto dai signori:

Renato Avolio De Martino;  
Raffaele Contigiani;  
Ugo Carputi;  
Alberto Fantini;  
Fabio Masella.

I progetti non premiati dovranno essere ritirati entro il termine di sessanta giorni come previsto dall'art. 14 del bando di concorso.

(6394)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TREVISO

### Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Treviso

#### IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1470 del 30 aprile 1973, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario presso il comune di Treviso;

Visto il proprio decreto n. 694 del 13 febbraio 1974, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso sopra-specificato;

Visto il proprio decreto n. 1915 del 29 aprile 1974, di ammissione dei candidati al suddetto concorso;

Visti i verbali delle operazioni concorsuali compiute dalla suddetta commissione giudicatrice;

Considerate legittime tutte le operazioni svolte dalla commissione giudicatrice stessa;

Visti gli articoli 33 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visti gli articoli 1 e seguenti del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, con legge 13 marzo 1958, n. 296, con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e con legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto l'art. 23 del citato regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 4 in data 14 gennaio 1972;

Vista la legge della regione Veneto n. 12 del 1° settembre 1972;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario presso il comune di Treviso, bandito con proprio decreto n. 1470 del 30 aprile 1973:

Piccoli Claudio . . . . . punti 177,687 su 240.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunci legali della provincia, nel Bollettino ufficiale della regione Veneto e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Treviso, della prefettura di Treviso e del comune di Treviso.

Treviso, addì 29 maggio 1974

*Il medico provinciale:* LIONETTI

#### IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1470 del 30 aprile 1973, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario presso il comune di Treviso;

Visto il proprio decreto n. 2435 del 29 maggio 1974, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei nel concorso sopra-specificato;

Visti gli articoli 36 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 24 e seguenti del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 4 in data 14 gennaio 1972;

Vista la legge regionale n. 12 del 1° settembre 1972;

Decreta:

Il dott. Claudio Piccoli, nato a Buie d'Istria (Pola) il 4 giugno 1930, primo classificato nella graduatoria generale di merito nel concorso in premessa specificato, è nominato, in via di esperimento per un anno, ufficiale sanitario presso il comune di Treviso.

Il sanitario sopraindicato dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto e dovrà prestare, dinanzi al medico provinciale di Treviso, entro e non oltre venti giorni dalla notifica stessa, la promessa solenne di cui all'art. 38 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunci legali della provincia di Treviso, nel Bollettino ufficiale della regione Veneto e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Treviso, della prefettura di Treviso, nonché del comune di Treviso.

Treviso, addì 29 maggio 1974

*Il medico provinciale:* LIONETTI

(6800)

ANTONIO SESSA, direttore

DINO EGIDIO MARTINA, redattore